

Numero
946

fr

0

Bellinzona
26 febbraio 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato Word
e PDF a*
stephanie.handschin@vtg.admin.ch

Procedura di consultazione sull'Ordinanza sulla sanità militare

Gentili signore, egregi signori,

con scritto 30 ottobre 2024 ci avete sottoposto per parere la procedura di consultazione relativa all'ordinanza in oggetto, con termine di risposta prorogato al 10 marzo. La modifica della legislazione militare deriva dalla necessità di regolamentare in modo più efficace la sanità militare, ed ha in particolare il compito di disciplinare l'esercizio della professione da parte del personale sanitario militare, i diritti ed obblighi dei pazienti, la regolamentazione sui medicinali e stupefacenti, la fornitura di prestazioni in collaborazione con le strutture sanitarie civili, così come lo scambio di informazioni nel percorso di cura. Questo permetterà di uniformare e garantire i necessari standard di qualità professionali ed organizzativi.

Nel ringraziarvi per averci interpellato, vi trasmettiamo di seguito le nostre osservazioni.

Prima di entrare nel merito del progetto di modifica riteniamo opportuno sottolineare come la scrivente autorità sostenga la presa di posizione trasmessa in data 23 gennaio 2025 dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS).

Rileviamo come la legislazione posta in consultazione appaia complessivamente sensata e coerente, in quanto volta a colmare le esistenti lacune normative e a promuovere un sistema più integrato ed efficace della sanità militare. In considerazione del fatto che emergono alcuni dubbi sull'effettiva necessità di questa modifica e sulla sua reale utilità rispetto alla gestione preesistente, sposiamo quanto indicato nella propria presa di posizione dalla CDS, e riteniamo dunque pragmatico applicare in un primo tempo quanto proposto, per poter poi, sulla scorta delle prime esperienze, trarre le opportune conclusioni e procedere con le modifiche del caso.

L'armonizzazione delle normative, in parte resa possibile dal fatto che sono ripresi molti aspetti regolamentati nella specifica legislazione federale sulle professioni sanitarie (LPMed, LPPsi e LPSan), così come la centralizzazione della vigilanza, rappresentano ad ogni modo dei progressi significativi nella garanzia di standard elevati per il personale sanitario delle forze armate e nella collaborazione con le autorità civili. È importante sottolineare però come l'effettiva riuscita della riforma dipenderà dalla sua attuazione pratica e dalla capacità delle istituzioni coinvolte di adattarsi ai nuovi requisiti.

La modifica normativa potrà comportare per i Cantoni un adeguamento della legislazione cantonale così da potersi allineare con quanto richiesto dal legislatore federale. Si osserva come la vigilanza centralizzata porterà ad una riduzione della frammentazione amministrativa facilitando in questo modo la supervisione del personale sanitario militare. D'altro canto tale centralizzazione potrebbe però indurre, in contesti di emergenza e di crisi, una limitazione della capacità di intervento tempestiva da parte delle autorità cantonali.

In merito ai singoli articoli si ritiene necessario sottolineare quanto segue:

- articolo 4: è importante che l'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito funga da piattaforma di coordinamento per quanto attiene l'implementazione di misure sanitarie per la truppa in caso di pandemia, così da evitare (com'era avvenuto durante la pandemia di COVID-19) che queste siano discordanti per rapporto a quanto emanato dalle autorità sanitarie cantonali;
- articolo 7: questa norma prevede il regime autorizzativo per tutti gli operatori sanitari che esercitano in campo militare. Occorre però considerare che la maggior parte degli operatori attivi nella sanità militare lo sono anche in quella civile, e pertanto sono già al beneficio di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione, rilasciata sulla scorta delle uniformi condizioni imposte dalla legislazione federale. (LPMed, LPPsi, LPSan). Questo doppio può generare un inutile carico di lavoro per le autorità;
- articoli 9 e 46: lo scambio di informazioni fra autorità militari e autorità civili relative alle misure amministrative e disciplinari emesse nei confronti di operatori sanitari militari che esercitano anche quali operatori sanitari civili, previsto da queste norme, è fondamentale per la tutela della salute pubblica e per garantire la corretta presa a carico di pazienti sia in ambito militare che in ambito civile. Resta da chiarire come facciano le autorità civili a sapere quali operatori sanitari rivestano tale ruolo anche in ambito militare. Senza tale informazione la comunicazione da civile a militare sarebbe quasi inattuabile;
- articolo 15: tenuto conto della modifica della LCIP, secondo la quale tutti i domiciliati in Svizzera potranno beneficiare della cartella informatizzata del paziente, è opportuno sottoporre all'obbligo di affiliazione ad una comunità di riferimento ai sensi della LCIP anche gli operatori e le strutture sanitarie militari;
- articolo 40: la possibilità conferita a medici, dentisti e veterinari autorizzati di gestire una farmacia di servizio senza autorizzazione da parte delle autorità cantonali porrebbe dei problemi in ambito di vigilanza ed ispezioni, in quanto nel Cantone Ticino

RG n. 946 del 26 febbraio 2025

questi operatori necessitano di specifiche autorizzazioni (rilasciate in generale solo ai medici oncologici) per poter offrire tale servizio;

- articolo 43: si sottolinea la necessità per i Cantoni di essere informati riguardo alle convenzioni fra autorità militari e strutture ospedaliere civili per la presa a carico di pazienti legati al sistema di sanità militare (art. 43). Essi sono infatti competenti per la pianificazione ospedaliera e per questo sono quindi tenuti a garantire alla popolazione la necessaria copertura del fabbisogno di cure stazionarie. La collaborazione fra autorità militari e strutture ospedaliere tenute a svolgere un compito di salute pubblica, tramite mandato di prestazione, può avere un impatto sulla gestione dei pazienti civili;
- articolo 44: come rilevato per il regime autorizzativo, non pare opportuna una doppia vigilanza sulle strutture ospedaliere civili, utilizzate in ambito militare, come sembra emergere da questa norma. In alternativa sarebbe auspicabile inserire il pieno coinvolgimento e coordinamento con le autorità civili di vigilanza, che hanno il compito di sorveglianza su queste strutture.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet